



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa XXXX XXXX Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. XXXX/2022 R.G.L.

promossa da

XXX XXXX (c.f. XXXX), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Magro, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, per procura in atti,

ricorrente,

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa XXXXX XXXXX XXXX XXXX, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di Messina;

resistente,

Oggetto: bonus carta docente

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

- 1- Con ricorso depositato il 09/10/2022 XXXXX XXXXXX, premesso di essere docente precario e di aver ricoperto, dall'a.s. 2016/2017 sino all'a.s. 2022/2023, incarichi a tempo determinato senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero



resistente all'assegnazione della somma di € 3.500,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso.

Il ricorrente ha esposto, in particolare, di aver ricevuto i seguenti incarichi:

- a.s. 2016/2017, contratti dal 10.10.2016 al 07.02.2017, dal 08.02.2017 al 30.06.2017 e dal 21.04.2017 al 30.06.2017, per la classe di concorso A020 Fisica, presso gli Istituti "L. da Vinci" di Milazzo (ME) e "Ist. Tecnico Commerciale – Furci Siculo" di Furci Siculo (ME);

- a.s. 2017/2018, contratti dal 11.10.2017 al 27.10.2017, dal 31.10.2017 al 11.01.2018, dal 13.11.2017 al 07.12.2017, dal 08.12.2017 al 21.12.2017, dal 22.12.2017 al 28.02.2018 e dal 12.01.2018 al 30.06.2018, per la classe di concorso A020 Fisica, presso gli Istituti "Pugliatti" di Taormina (ME), "Verona Trento" di Messina e "Medi" di Barcellona P.G. (ME);

- a.s. 2018/2019, contratti dal 06.10.2018 al 01.11.2018 e dal 02.11.2018 al 30.06.2019, per la classe di concorso A020 Fisica, presso gli Istituti "E. Majorana" di Milazzo (ME) e "Merendino" di Capo D'Orlando (ME);

- a.s. 2019/2020, contratti dal 29.09.2019 al 29.01.2020, dal 30.01.2020 al 28.02.2020, dal 29.02.2020 al 6.06.2020, dal 7.06.2020 al 12.06.2020, per la classe di concorso A020 Fisica, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Torricelli" di S. Agata di Militello (ME);

- a.s. 2020/2021, contratto dal 02.10.2020 al 31.08.2021, per la classe di concorso A020 Fisica, presso l'Istituto Comprensivo "Borghese - Faranda" di Patti (ME);

- a.s. 2021/2022, contratti dal 06.09.2021 al 30.06.2022 e dal 11.10.2021 al 30.06.2022, per la classe di concorso A020 Fisica, presso l'Istituto "E. Fermi" di Barcellona P.G. (ME);

- a.s. 2022/2023, contratto dall'8.09.2022 al 30.06.2023 per la classe di concorso A020 Fisica, presso l'Istituto "E. Fermi" di Barcellona P.G. (ME).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e merito con memoria depositata il 25 gennaio 2024 eccependo la prescrizione della pretesa attorea in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

All'udienza del 10 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.

2- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.

2.1- L'eccezione di prescrizione svolta dal MIUR è fondata in relazione all'anno scolastico 2016/2017.



L'eccezione è stata, innanzitutto, tempestivamente svolta dal MIUR con memoria del 25.01.2024, avuto riguardo alla prima udienza effettivamente tenuta del 06.02.2024, fissata con decreto del 18.03.2023 con cui è stato disposto il rinvio d'ufficio della prima udienza originariamente stabilita del 06.06.2023, giusta decreto del 13.10.2022.

Si osserva, infatti, che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima (Cass. n. 8684/2015; Cass. n. 14288/2007).

Fatta questa precisazione, si osserva che la nota pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 ha affrontato anche il tema della prescrizione prendendo le mosse dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, con conseguente applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c..

In relazione alla decorrenza della prescrizione, la S.C. ha precisato che il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).

Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.

Nel caso di specie, sulla scorta dei superiori principi, deve ritenersi prescritto il diritto alla fruizione del beneficio per l'annualità 2016/2017.



Sentenza a verbale (art. 127 t e r c p c) del

Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 con riferimento all'a.s. 2016/2017 era il 30.11.2016; conseguentemente, il credito relativo al suddetto a.s. si è prescritto alla data del 30.11.2021, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale all'atto di diffida e messa in mora ricevuto il 30.06.2022 (cfr all. 9-10-11 del ricorso).

Non risulta invece prescritta la pretesa per l'annualità 2017/2018 il cui primo incarico risale all' 11.10.2017, avuto riguardo -appunto- alla diffida del 30.06.2022 che ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.

3- La Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, ha espresso importanti principi di diritto nella materia de qua, ritenendo che:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui



l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.

La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.

Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».

Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.



Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.

Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo

Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).

L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.

3.1- Ciò posto, il ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4 comma 1 e 2 della L. 124/1991, come richiesto dalla Suprema Corte, in relazione ai seguenti anni scolastici:

- a.s. 2017/2018, - incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche (dal 12.01.2018 al 30.06.2018);
- a.s. 2018/2019, - incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche (dal 02.11.2018 al 30.06.2019);
- a.s. 2020/2021, contratto di supplenza annuale (dal 02.10.2020 al 31.08.2021);
- a.s. 2021/2022, contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (dal 06.09.2021 al 30.06.2022 e dal 11.10.2021 al 30.06.2022);



- a.s. 2022/2023, contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (dall'8.09.2022 al 30.06.2023);

Non sussiste, invece, analogo diritto in relazione all'anno scolastico 2019/2020 (contratti dal 29.09.2019 al 29.01.2020, dal 30.01.2020 al 28.02.2020, dal 29.02.2020 al 6.06.2020, dal 7.06.2020 al 12.06.2020).

Non si tratta infatti di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, in ossequio al disposto dell'art. 4 legge 124/1999 commi 1 e 2, come richiesto dalla Suprema Corte.

Si ritiene, sul punto, che la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo, dato dal "bonus docenti", al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato; laddove invece, per le supplenze brevi, che *ex ante* pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile *ex ante* come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.

Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C. nella citata sentenza n. 29961/2023, la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. Ad avviso della Corte, "Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico", e sarebbe "errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico".

Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo". Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della "carta docente", nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza



laddove possa dirsi, *ex ante*, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende durante l'intero anno scolastico.

Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la "carta" (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.

La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non può giustificare, a parere di questo Tribunale, *ex post* l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica.

- 4- Si precisa infine che il ricorrente, nelle note depositate il 05.09.2024, ha dedotto di essere attualmente un'insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche, essendo stato assunto, nell'anno scolastico 2023/24, a tempo indeterminato in provincia di Palermo, Istituto Superiore - Iiss Stenio – di Termini Imerese, circostanza non contestata dal MIUR.
- 5- Conclusivamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato all'attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad € 2.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- 6- Le spese di lite possono compensarsi in ragione di metà tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, ponendo la restante metà a carico del Ministero liquidata ai minimi tariffari in ragione della serialità del contenzioso.

PQM



Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2116/2022 RG, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente all'attribuzione, in favore di XXXXX XXXXX, della Carta Docente per un valore pari ad € 2.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 657,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/09/2024 .

Il Giudice

XXXX XXXX XXXX

